

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA**

# **Sommario**

## **CAPO I**

### **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.8 Decadenza della concessione
- Art.9 Revoca della concessione
- Art.10 Rinnovo delle concessioni
- Art.11 Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

## **CAPO II**

### **TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art.12 Disposizioni generali
- Art.13 Graduazione della tassa – Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art.14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art.15 Misurazione dell'area occupata
- Art.16 Tariffe
- Art.17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art.18 Denuncia e versamento della tassa
- Art.19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.20 Sanzioni
- Art.21 Norme finali
- Art.22 Entrata in vigore

# **CAPO I**

## **CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **ART.1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti ad demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

### **ART.2**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiori all'anno sono temporanee.

### **ART.3**

#### **RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'amm.ne comunale;

La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, le sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta è ricorrente anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Sono altresì fatti salvi gli usi e le consuetudini in materia di spettacoli viaggianti, mestieri girovaghi e artisti. (priorità di spunta rispetto alle presenze effettuate).

### **ART.4**

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

Le domande sono assegnate al componente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della legge 241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede entro 30 giorni.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini suddetti.

ART.5  
CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione la ubicazione superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di polizia urbana igiene ed edilizia vigenti nel comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 12/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute, salvo nei casi di subingresso in attività commerciali.

Esse valgono per la località la durata, al superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

A- senza pregiudizio dei diritti di terzi

B- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione

C- con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni

D- a termine per la durata massima di anni tre il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART.6  
PRESCRIZIONE PER LE OCCUPAZIONI

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione, determinata dall'ufficio tecnico comunale.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita / ordinata l'area loro assegnata.

ART.7  
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART.8  
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione suolo pubblico;

- reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

## ART.9 REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca da diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualunque indennità.

## ART.10 RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza.

## ART.11 OCCUPAZIONE ABUSIVE-RIMOZIONE DEL MATERIALE

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione del materiale, assegnando un termine per provvedervi. Decorso infruttosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

## CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### ART.12 DISPOSIZIONI GENERALI

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del capo II del Dlgs 14.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrative.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Sono esenti dalla tassa le categorie di cui all'art.49 del Dlgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.13  
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate come segue:

- strade, spazi ed aree pubbliche di prima categoria: vedi allegato "n.1"
- strade, spazi ed aree pubbliche di seconda categoria: vedi allegato "n.2"

ART.14  
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o in ml. Le frazioni inferiori al mq o al ml sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso si più occupazioni la tassa si determina autonomamente per ciascuna di essi.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del Dlgs 507/93, se nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Per le occupazioni realizzate con installazione ed attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

ART.15  
MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA – CRITERI

A misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dell'amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercato, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi e le piante, le balaustre o ogni altro elemento determinante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffe della categoria superiore.

ART.16  
TARIFFE

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.13 e sono allegati al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno di quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.13 in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a- occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50%;
- b- occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 25%;

c- occupazioni da 12 fino 24 ore: tariffa giornaliera intera;

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50%.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Dlgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.17 del presente regolamento.

## ART.17 MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe originarie della tassa:

- a- per l'occupazione permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del Dlgs 507/93 la tariffa è ridotta al 50%;
- b- per gli accessi, carrabili o pedonali non qualificabili come passi carrabili, per i quali ha richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;
- c- per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa è ridotta al 10%;
- d- per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30%;
- e- per le occupazioni temporanee degli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 Dlgs 507/93, la tariffa è ridotta al 50%;
- f- per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20%;
- g- per le occupazioni con autovetture di uso privato individuate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 10%.

## ART.18 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini in cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno in riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di C/C postale intestato al comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze.

L'importo deve essere arrotondato a 100 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi prima della occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

#### ART.19

#### ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE DELLA TASSA

Per l'accertamento la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 Dlgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART.20

#### SANZIONI

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del Dlgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P del 03.03.1994 n. 383 ( e successive modificazioni), della legge 24.11.1991 n. 689 (e successive modificazioni) e del Dlgs del 30.04.1992 n.285 (e successive modificazioni).

#### ART.21

#### NORME FINALI

Viene abrogato il "regolamento comunale per le occupazioni di aree pubbliche" e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Per quanto non espressamente precisato nel regolamento si fa riferimento alle norme di legge in vigore.

#### ART.22

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della legge 08.06.1990 n.142, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

#### OCCUPAZIONI PERMANENTI

- |   |          |
|---|----------|
| A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni mq e per anni:  |          |
| categoria 1   | L.37.000 |
| categoria 2   | L.34.000 |
| B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo per ogni mq e per anno (ridotta fino ad 1/3) |          |
| categoria 1   | L.12.333 |
| categoria 2   | L.11.333 |

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul luogo pubblico per ogni mq e per anno  
(riduzioni del 70%)  
categoria 1 L.11.100  
categoria 2 L.10.200
- D) Occupazione con passi carrabili per ogni mq e per anno  
(riduzione del 50%)  
categoria 1 L.18.500  
categoria 2 L.17.000
- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti per ogni mq e per anno  
(riduzione del 30%)  
categoria 1 L.25.900  
categoria 2 L.23.800
- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello Segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.  
Per ogni mq e per anno  
(riduzione del 50%)  
categoria 1 L.18.500  
categoria 2 L.17.000
- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che risultino non utilizzabili e comunque, di fatto non utilizzati per ogni mq e per anno  
(riduzione del 90%)  
categoria 1 L.3.700  
categoria 2 L.3.400
- H) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del Dgls 507/93 modificazioni ed integrazioni.  
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente, per ogni km lineare o frazione e per anno il L.250.000
- I) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L.50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

#### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazione temporanea di suolo pubblico.  
Tariffa giornaliera per mq  
categoria 1 L.2.200  
categoria 2 L.2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa, viene così graduata:

1- fino a 6 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:	
categoria 1	L.1.100
categoria 2	L.1.000
2- fino a 12 ore (riduzione del 25%) e fino a 14 giorni:	
categoria 1	L.1.650
categoria 2	L.1.500
3- oltre le 12 ore e fino a 54 ore (tariffa intera) fino a 14 giorni:	
categoria 1	L.2.200
categoria 2	L.2.000
4- oltre le 12 ore e fino alle 24 ore (tariffa intera) ed oltre 14 giorni:	
categoria 1	L.2.200
categoria 2	L.2.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo

Tariffa giornaliera per mq

Riduzione del 50%

categoria 1	L.1.100
categoria 2	L.1.000

C) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata alla lettera A ridotta del 50%

D) Per l'occupazione realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% e per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A è ridotta al 80%

E) Per le occupazioni temporanee del suolo ai fini di cui all'art.46 del Dgls 507/93 la tariffa di cui alla lettera A è ridotta del 50%.

Le occupazioni in parole effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq

F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato individuale su aree a ciò destinate dal comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A è ridotta del 10%.

G) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A è ridotta del 80%

H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale di cui all'art.47 del Dgls 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a- fino a 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni L.10.000

b- oltre 1 Km lineare e di durata non superiore a 30 giorni L.15.000

per le occupazioni di cui alle lettere A-B di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) fino a 90 giorni +30%

- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 +50%
- c) di durata superiore a 180 +100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non superiore a un mese e che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.